

Regolamento attuativo del Codice Etico del Distretto Industriale di S. Croce sull'Arno (così come individuato dalla D.G.R. (.....) Toscana n..... datata), approvato e sottoscritto in data..... Da:

Sig. _____, in rappresentanza di:
.....

Sig. _____, in rappresentanza di:
.....

Sig. _____, in rappresentanza di:
.....

Sig. _____, in rappresentanza di:
.....

condiviso e sottoscritto anche da:

Sig. (Orlando)....., ministro

Sig.a (Bramerini)....., Assessore Regione Toscana.....

Art. 1 - Finalità

Costituzione del Comitato Etico Distrettuale e conseguente attuazione operativa delle disposizioni contenute nel Codice etico distrettuale.

Art. 2 - Composizione del Comitato Etico Distrettuale

Un componente designato da ogni membro del Comitato d'Area del Distretto Industriale, ivi comprese le Istituzioni (Comuni). E' auspicabile che i membri di categorie omogenee presenti all'interno del Comitato d'Area designino un unico membro rappresentativo (es: conciatori, terzisti, commercianti, artigiani, Istituzioni...)

Art. 3 - Funzioni del Comitato Etico Distrettuale

- tiene l'elenco (e pertanto ne provvede alla prima stesura) dei soggetti aderenti e ne cura l'aggiornamento semestrale; detto Elenco conterrà anche l'elencazione delle aziende del territorio distrettuale che ne faranno parte in maniera automatica in quanto associate ad uno degli Organismi che hanno sottoscritto il Codice Etico Distrettuale i quali sono già dotati di un loro Codice/Regolamento Etico. Per la prima stesura ogni Organismo aderente trasmetterà al Comitato Etico Distrettuale l'elenco delle aziende loro iscritte alla data del 1° gennaio 2018.
- acquisisce i Codici Etici approvati e vigenti al 01 gennaio di ogni annualità, e pertanto per il primo anno al 01/01/2018, di ogni singolo componente del Comitato d'Area del Distretto Industriale e dei futuri organismi aderenti in quanto vincolanti per gli associati ad ogni singolo Organismo aderente;
- vigila ed opera sul rispetto del Codice Etico Distrettuale da parte degli aderenti secondo quanto definito nel presente regolamento; stabilisce la cancellazione dall'Elenco e la perdita di ogni beneficio ed utilità, degli aderenti per i quali il Comitato Etico Distrettuale, direttamente o tramite segnalazione, rilevi gravi violazioni dei principi Etici sottoscritti, secondo le procedure di cui al successivo Art. 10.

- dichiara l'ammissibilità all'adesione dei soggetti non già iscritti/associati ad un organismo aderente sulla base di quanto disposto nel presente regolamento
- Trasmette agli Organismi aderenti al Codice Etico Distrettuale ogni decisione e aggiornamento in merito all'Elenco di cui al primo punto del presente articolo, per gli adempimenti di loro competenza; l'avvenuto inserimento nell'elenco comporta l'immediata possibilità per ogni singola azienda/organizzazione aderente di fregiarsi del titolo di "azienda/associazione aderente al Codice Etico Distrettuale". Il Comitato d'Area del Distretto stabilirà termini, regole e modalità comunicative di tale titolo. L'inserimento della singola azienda nell'Elenco di cui sopra, determina altresì l'accesso a tutti i benefici economici e non che le Istituzioni ed il Comitato d'Area stabiliranno direttamente o concorderanno con gli Enti ed organismi sovraordinati (Provincia, Regione, Governo, ecc.).
- in caso di conflitto, interpreta i principi del Codice Etico Distrettuale e valuta il rispetto o meno di essi da parte del singolo soggetto aderente;
- nomina il proprio Presidente tra i propri membri
- relaziona al Comitato d'Area del Distretto sull'andamento dell'applicazione del Codice Etico con periodicità almeno semestrale;
- Utilizza le informazioni di cui viene in possesso nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy ove applicabile.

Art. 4 - Modalità di adesione

Si assume la qualifica di "aderente"

- nel caso di soggetto iscritto/associato ad un organismo membro del Comitato d'Area di Distretto con la iscrizione/associazione allo stesso (sostanzialmente garantisce l'organismo in virtù del proprio codice etico);
- nel caso di soggetto non iscritto/associato ad un organismo membro del Comitato d'Area di Distretto con la sottoscrizione diretta del Codice etico distrettuale (da fare nelle mani del Comitato Etico Distrettuale) previa dichiarazione di ammissibilità emessa ai sensi del successivo articolo 8.
- nel caso di organismo non componente del Comitato d'area del Distretto con la sottoscrizione diretta del Codice etico Distrettuale (da fare nelle mani del Comitato d'area di Distretto) previa dichiarazione di ammissibilità emessa ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 5 - Funzionamento del Comitato Etico Distrettuale

Il Comitato Etico Distrettuale è dotato dell'autonomia che il presente Regolamento gli conferisce ed ogni sua decisione è vincolante per tutti i soggetti aderenti al Comitato d'Area. Il Comitato Etico Distrettuale opera in maniera riservata e non effettua alcuna comunicazione pubblica se non preventivamente autorizzata e condivisa dal Comitato d'Area del Distretto.

Il Presidente viene eletto dai componenti alla prima riunione a maggioranza semplice e resta in carica 2 anni. Ha funzioni di coordinamento, convocazione riunioni e portavoce limitatamente a quanto autorizzato dal Comitato d'Area.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che lo chiedano almeno 1/3 dei componenti ;

Quorum costitutivo: il Comitato Etico Distrettuale è regolarmente costituito e può deliberare quando siano presenti almeno 2/3 dei componenti;

Quorum deliberativo: il Comitato Etico Distrettuale delibera con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti presenti qualunque sia l'argomento in discussione con l'eccezione di quanto previsto ai successivi Art. 11. In caso di impossibilità di raggiungere il quorum

deliberativo, ne viene data comunicazione al coordinatore del Comitato d'Area di Distretto trasferendo la decisione in quella sede.

Si dota di una segreteria tecnica composta da tre persone: un dipendente pubblico, un tecnico di parte datoriale e un tecnico di parte sindacale. A tale segreteria spetta il compito di curare l'aggiornamento periodico dell'Elenco da sottoporre all'approvazione del Comitato Etico Distrettuale, ivi comprese le proposte di riconoscimento e di inserimento dei nuovi organismi richiedenti adesione e delle singole aziende non associate ad alcun Organismo aderente.

Utilizza per le formalità (convocazioni, comunicazioni, ecc.) la stessa struttura che svolge tale compito per il Comitato d'Area del Distretto.

Art. 6 - Compensi

Nessun compenso e/o rimborso spese è dovuto per nessuna funzione/carica

Art. 7 - Risorse

Il funzionamento del Comitato Etico Distrettuale deve essere tendenzialmente a costo zero; pertanto gli Organismi aderenti si impegnano a mettere a disposizione personale, strutture e attrezzature nella loro disponibilità per le iniziative e riunioni che verranno convocate, ivi compresi i materiali di facile consumo. Nel caso in cui il Comitato d'Area stabilisse di appoggiare l'operatività del Comitato Etico di Distretto presso un unico Ente o Organismo aderente, potrà definire una quota di rimborso spese a favore dell'Ente/Organismo ospitante ed a carico di tutti gli altri componenti.

Art. 8 - Dichiarazione di ammissibilità

La dichiarazione di ammissibilità alla sottoscrizione del Codice Etico Distrettuale richiesta per i soggetti non iscritti/associati ad un organismo membro del Comitato d'Area di Distretto è propedeutica alla sottoscrizione del Codice Etico Distrettuale da parte del richiedente ed è subordinata all'impegno di dotarsi di un proprio Codice Etico coerente con lo stesso oppure, quantomeno, all'impegno dell'introduzione al proprio interno del codice etico/codice di condotta vigente per gli associati degli organismi di rappresentanza del settore di riferimento del richiedente stesso.

La dichiarazione di ammissibilità alla sottoscrizione del Codice Etico Distrettuale richiesta per gli organismi non già membri del Comitato d'area di Distretto è propedeutica alla sottoscrizione del Codice Etico Distrettuale da parte del richiedente ed è subordinata alla vigenza all'interno dell'organismo di un proprio Codice Etico coerente con quello Distrettuale. Il Comitato Etico Distrettuale si pronuncia sulla ammissibilità o meno alla sottoscrizione del Codice Etico Distrettuale e, pertanto, alla assunzione della qualifica di aderente del soggetto che ne richiede la dichiarazione nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda alla segreteria tecnica, previa analisi e discussione in merito alla documentazione fornita dal richiedente stesso.

In caso di rigetto della richiesta il richiedente può chiedere al Presidente del Comitato Etico di sottoporre la questione al riesame del Comitato d'area di Distretto.

Art. 9 - Criteri/metodi di valutazione/soluzione conflitti

Per l'interpretazione dei principi di eticità indicati dal Codice Etico Distrettuale come fondanti l'eticità degli aderenti al Codice Etico, sia in fase di inserimento nell'elenco degli aderenti, che in fase di conflitto che insorga su singole questioni tra i membri del Comitato Etico si ricorre

alle specifiche previste dai Codici etici delle parti sociali componenti il tavolo a secondo del settore economico di appartenenza del soggetto di cui alla fattispecie concreta.

Qualora la questione etica investisse lavoratori delle aziende, si assume come riferimento il Codice Etico della CGIL.

Per quanto riguarda le Istituzioni Pubbliche si farà riferimento alle Carte dei Servizi adottate dai singoli Enti o, in loro assenza, al Codice Etico dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Art. 10 - Situazioni di rischio eticità/legalità sul territorio

Nel caso in cui venisse da chiunque sottoposta all'attenzione del Comitato Etico Distrettuale, mediante nota firmata pervenuta al Presidente o alla Segreteria Tecnica del Comitato Etico Distrettuale stesso, una situazione di presunta violazione del Codice Etico da parte di organismi e/o singoli soggetti aderenti, il Presidente convocherà entro e non oltre 5 giorni dalla notizia per le vie brevi (email semplice) il Comitato Etico stesso.

Il Comitato Etico elaborerà in modo congiunto e riservato (vincolo segretezza) ogni informazione che qualunque componente riuscirà a fornire sulla questione ed all'esito della discussione deciderà:

- se procedere o meno, con il coinvolgimento dell'organismo firmatario di riferimento, ad avviare il procedimento di esclusione dall'Elenco del Codice Etico Distrettuale con tutte le conseguenze previste dal presente Regolamento e dal Codice Etico Distrettuale;
- se inviare a nome del Comitato Etico Distrettuale segnalazione formale agli organi di controllo competenti per materia (ASL, ARPAT, PM, Magistratura, Ufficio Territoriale del Lavoro, ecc.);
- se e come sollecitare il Comitato d'Area del Distretto ad assumere una posizione pubblica con apposito comunicato ai media congiunto.

Nel caso specifico in cui al Comitato Etico Distrettuale pervenga notizia di procedimento giudiziario in corso (penale o amministrativo o civile che sia) a carico di un soggetto iscritto all'elenco il Comitato Etico Distrettuale valuterà in base alla gravità delle accuse formulate se sospendere l'iscrizione e da qualunque beneficio il soggetto stesso sino alla sentenza passata in giudicato che determinerà la decisione definitiva.

Se la segnalazione riguardasse soggetto non aderente al Codice Etico distrettuale e rispetto al quale, pertanto, non sono attivabili le procedure stabilite in questo regolamento, il Comitato Etico deciderà se procedere a farsi parte attiva presso gli organi deputati al controllo per le azioni di loro competenza e/o presso il Comitato d'area per l'eventuale assunzione di posizione pubblica congiunta.

Art. 11 - Durata

Il presente regolamento attuativo ha vigore per la durata di anni due a partire dalla sua approvazione da parte del Comitato d'area del Distretto e ha valenza di sperimentazione del primo livello di funzionamento essenziale di quanto dal Codice Etico Distrettuale disciplinato. Nel corso della vigenza del presente regolamento il Comitato d'Area del Distretto potrà apportare, con propria decisione da assumere all'unanimità dei presenti all'interno del Comitato d'Area stesso e vincolante per tutti i soggetti, anche assenti, che ne fanno parte, qualsivoglia modifica e/o integrazione risultasse utile ad implementare l'operatività effettiva del Codice Etico ed il raggiungimento degli scopi e delle finalità prefissatesi.

Art. 12 - Norme transitorie e finali

Tutti gli organismi aderenti al Codice Etico Distrettuale approvano il presente regolamento e si impegnano ad attivare all'interno delle proprie organizzazioni tutte quelle procedure che valorizzino il presente regolamento e codice etico e stabiliscano vantaggi e/o agevolazioni anche economiche a favore dei soggetti aderenti.

Tutti gli organismi aderenti al Codice Etico Distrettuale si impegnano, altresì, ad attuare tutto quanto in loro potere per favorire la rapida attivazione di agevolazioni e/o benefici anche economici da parte dei soggetti esterni al Codice etico Distrettuale, quali a titolo meramente esemplificativo la Regione, il Governo, etc.

Definizioni

Quando nel testo si utilizza il termine Organismo si deve intendere:

- le parti sociali, ovvero i corpi intermedi quali associazioni di categoria delle imprese, organizzazioni sindacali dei lavoratori,
- le istituzioni, quali ad esempio comuni e Camera di Commercio
- altre organizzazioni e/o associazioni complesse e articolate non riconducibili alle fattispecie di cui sopra, quali ad es. associazioni di volontariato, promozione sociale, consumatori, associazioni ambientali, etc.